VI Commissione Finanze
Camera dei Deputati

Disegno di legge C. 1038 Governo e proposta di legge C. 75 Marattin recanti Delega al Governo per la riforma fiscale

22 maggio 2023

Contributo di CONFLAVORO PMI

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it presidenza@conflavoro.com 800 911958

Considerazioni generali

I provvedimenti all'attenzione della suddetta Commissione VI Finanze, recanti "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", hanno quale comun denominatore lo scopo di stabilire i principi, i criteri e i tempi di attuazione della **riforma del sistema fiscale italiano**, di cui i cittadini avvertono la necessità da diversi anni.

In realtà, il Parlamento ha già svolto significativi lavori al riguardo, da ultimo con il testo (A.S. 2651) approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 (A.C. 3343) nel corso della XVIII Legislatura, che non ha concluso il suo iter a causa della fine anticipata della Legislatura stessa e i cui contenuti, peraltro, sono ricalcati nell'A.C. 75, d'iniziativa dei deputati Marattin ed Enrico Costa).

Dal momento che l'A.C. 1038 è stato adottato dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame parlamentare, le osservazioni di Conflavoro PMI si concentreranno in questa sede esclusivamente sul disegno di legge d'iniziativa governativa - rilevando altresì, a titolo di ulteriore specificazione, che la sostanziale differenza tra i due progetti consiste nel fatto che il testo dell'A.C. 75 si occupa anche della materia catastale e dei tributi di regioni ed enti locali, ma non della riforma dei giochi, della disciplina doganale e dei profili attinenti alla revisione dello statuto dei diritti del contribuente e del contenzioso, a differenza del testo dell'A.C. 1038.

Nel suo complesso tale disegno di legge intende modificare positivamente il rapporto tra i Contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, su basi di leale confronto e "facendo tesoro" dell'esperienza maturata negli ultimi 50 anni, precisamente a partire dai primi anni Settanta quando, con un intervento senza precedenti, il sistema tributario italiano venne integralmente riformato e cambiarono sia le regole, sia i paradigmi fino ad allora esistenti.

Nella Relazione del Ministro Giorgetti che illustra il disegno di legge si legge, tra l'altro, che: *"La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee.*

Il provvedimento conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale e risponde alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore (omissis)".

La Relazione contiene molte altre affermazioni rilevanti, ma il fatto di precisare che la riforma fiscale sia tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza impone a tutti, quindi anche alle associazioni rappresentative delle principali categorie del mondo produttivo come Conflavoro PMI, di affrontare l'argomento con il dovuto grado di approfondimento e valutando l'opportunità, qualora necessario, di avanzare le necessarie proposte, al fine di consentire al nostro Paese di sfruttare appieno un'opportunità unica nel suo genere per la crescita economica. Ricordando, inoltre, che **senza una crescita economica sostanziosa e duratura nel tempo, sarà difficile rimborsare i nuovi debiti che il Pnrr comporta**.

Proprio per questo Conflavoro PMI, in relazione all'importanza dirimente di tale processo di riforma, a cavallo dell'adozione del disegno di legge da parte del Governo, Conflavoro PMI aveva già scelto di attenzionare la materia con un'indagine del proprio Centro Studi, volta ad analizzare le possibili ripercussioni di una rimodulazione dell'Irpef sulle nostre imprese e i nostri lavoratori, anche al fine di suggerire delle riflessioni di merito rispetto alla prossima, successiva fase di attuazione che interverrà a seguito dell'approvazione parlamentare della delega.

In considerazione dell'arco di tempo piuttosto ampio a disposizione per definire i contenuti dei decreti legislativi per l'attuazione della delega (24 mesi), auspichiamo dunque che questa dialettica con gli operatori di settore, a partire dal contributo mosso dalle proprie esperienze concrete sul campo, possa offrire a Governo e Parlamento degli spunti costruttivi per massimizzare l'efficienza di questa riforma così importante.

Osservazioni sul disegno di legge C. 1038 (testo base)

- *Art. 1 - Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione*

Come sinteticamente sottolineato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, l'articolo in titolo delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (commi 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

*A titolo di valutazione generale complessiva, **si condivide l'obiettivo di procedere alla revisione (integrale) del sistema tributario**, nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto dell'Unione europea e internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e specifici stabiliti dai successivi articoli 2, 3 e 4. È apprezzabile, inoltre, la previsione di abrogazione espressa delle norme incompatibili con quelle che saranno emanate in attuazione della delega (Cfr. comma 5), al fine di agire in termini di uniformità e completezza rispetto alla revisione complessiva della materia.*

- *Art. 2 - Principi generali del diritto tributario nazionale*

L'articolo in titolo definisce i principi e criteri generali riferiti al diritto tributario nazionale, ossia:

a) *stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese;*
b) *prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale;*
c) *razionalizzare e semplificare il sistema tributario;*
d) *rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti; assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;*
e) *applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.*

Si ritiene siano tutti principi piuttosto condivisibili.

***L'obiettivo** di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale **appare alquanto ambizioso** e, al riguardo, si ricorda che **la crescita economica non dipende dalla struttura dei tributi, come pure la riduzione del carico fiscale può "aiutarla" ma non "produrla".** Diversa e **più rilevante per la crescita è la funzione della politica economica**, quindi, si ritiene che la lettera a) dovrebbe essere modificata prevedendo un*

coordinamento sistematico tra gli obiettivi di politica economica *del Paese, che normalmente sono pluriennali,* ***e quelli tributari****, che lo sono raramente.*

La lettera b) non suscita particolare entusiasmo, per il semplice fatto che già oggi l'Amministrazione finanziaria ha a sua disposizione gli strumenti ivi indicati per prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. Comunque sia, la sana imprenditoria italiana non può che apprezzare ogni iniziativa al riguardo, purché non comporti ulteriori adempimenti che, con il tempo, si rivelano inutili.

L'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, da solo basterebbe a giustificare l'intervento legislativo*. Infatti, in epoca di digitalizzazione avanzata e intelligenza artificiale, nel nostro Paese i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, non solo centrale, sono ancora difficili, costosi e incerti. Al riguardo, inoltre, è apprezzabile la volontà di* ***eliminare i micro-tributi*** *per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato.*

A tal proposito, a titolo di proposta da recepire per la successiva fase di attuazione, si suggerisce di ***prevedere l'espressa abolizione del Modello 770.***

Il modello 770 costituisce la dichiarazione che debbono compilare annualmente i sostituti d'imposta (es. datori di lavoro), ossia quei soggetti che si sostituiscono ope legis ai Contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte su compensi, salari o pensioni e versandole allo Stato, nei tempi e modi stabiliti dalla legge.

Tale dichiarazione rappresenta un adempimento praticamente inutile, dal momento che non conferisce all'Amministrazione finanziaria informazioni aggiuntive o ulteriori rispetto quelle già in suo possesso, in massima parte per essergli state trasmesse dagli stessi sostituti d'imposta, mese per mese ovvero una volta l'anno, come nel caso della certificazione unica, i cui dati sono comunicati a febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre la presentazione del Modello 770 avviene a novembre, sempre dell'anno successivo.

A titolo di ulteriore criticità si segnala che il nostro ordinamento non prevede un apposito sistema di controllo per tale tipologia di adempimento, elevando in tal modo il pericolo -potenziale- per lo Stato di incorrere in rischi amministrativi legati alla richiesta di riscossione di somme non dovute.

Si suggerisce, dunque, di valutare l'abolizione dell'obbligo di presentare annualmente il Modello 770, in quanto, oltre a non generare perdite in termini di risorse economiche e a rispondere ad esigenze di semplificazione, sarebbe addirittura suscettibile di creare un ulteriore risparmio economico*, non solo in termini di risorse ma anche e soprattutto in termini di contenzioso tributario.*

- *Art. 3 - Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale*

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

Si condivide l'obiettivo di attuare il diritto tributario dell'Unione europea e internazionale *nell'ambito del nostro ordinamento, per quanto garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, non richiederebbe un'ulteriore norma, essendo già previsto dagli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea.*

Più interessante è l'obiettivo indicato alla lettera d), ossia: introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri

*previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE (**tra le quali possono eventualmente rientrare gli incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale**).*

- *Art. 4 - Revisione dello statuto dei diritti del contribuente*

La revisione dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), a distanza di 23 anni dalla sua emanazione, appare più che opportuna. Con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 4 del disegno di legge, si osserva che:

- **rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi**, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa, **è un atto di civiltà giuridica**, come pure valorizzare il **principio di legittimo affidamento del contribuente**;
- in merito alla modifica della disciplina dell'interpello sono legittime alcune perplessità, se da un lato è apprezzabile l'obiettivo di emanare *provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi,* **non sono condivisibili**:
  - il presupposto di **ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello** di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000;
  - l'intenzione di **subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello** alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, **che tra l'altro creerebbe una ingiustificata differenza tra i contribuenti nell'esercizio di un diritto, precisamente del diritto di interpello;**
  - l'intenzione di **subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo**, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la **tipologia di contribuente** o il valore della questione oggetto dell'istanza;
- è ragionevole *prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità* come pure *potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto*.

A titolo di proposta migliorativa e innovativa rispetto all'impianto complessivo della riforma, si propone di **integrare l'articolo 4 del disegno di legge in titolo con un riferimento all'art. 3 dello statuto del contribuente**.

Allo scopo di migliorare il rapporto tra i Contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, si propone di introdurre nel nostro ordinamento **l'inderogabilità dell'art. 3 dello statuto del contribuente** (legge 27 luglio 2000, n. 212), a in base al quale:

- le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
- relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

- *Art. 5 - Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche*

La graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è apprezzabile e lo sarebbe di più se si prevedesse di attuarla assieme al contenimento del costo del lavoro.

Gli aspetti del disegno di legge sui quali si nutrono **perplessità** sono altri, a cominciare dalla ***prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica,*** che, dovendo essere

attuato nel **rispetto del principio di progressività** (art. 53 della costituzione), comporterà la modifica sostanziale del sistema delle deduzioni, per la quale lo stesso articolo 5 stabilisce i criteri: (i) nucleo familiare, (ii) casa, salute, istruzione e previdenza complementare nonché (iii) tutela del patrimonio edilizio.

Al riguardo si segnalano:

- le **difficoltà insite nella transizione** verso l'aliquota Irpef unica, che richiederebbe un **sistema di deduzioni così ampio e articolato** che, probabilmente, vanificherebbe la semplificazione ottenibile e, inoltre, **potrebbe anche comportare rischi di imposizione diversa a parità di reddito;**
- i **vincoli dell'attuale sistema di welfare sociale**, **per sostenere il quale**, visto l'obiettivo di ridurre l'Irpef, **si dovrebbe agire sull'Iva e le altre imposte indirette**, con ulteriori rischi in termini di equità e di rispetto del precetto costituzionale: *Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;*
- le difficoltà di realizzare un **sistema premiale che riduca la tassazione del maggior reddito di lavoro dipendente** conseguito nell'anno (periodo d'imposta) e quello più elevato conseguito nel triennio precedente e gli aspetti critici in termini di equità, in quanto il maggior reddito potrebbe derivare da eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, mentre più opportuno sarebbe **prevedere agevolazioni tributarie, anche automatiche al raggiungimento di obiettivi misurabili** (es. premi di produzione).

È appena il caso di aggiungere che i sistemi basati sull'aliquota impositiva unica non sono diffusi tra i principali paesi dell'Unione europea, le cui condizioni istituzionali e sociali sono paragonabili a quelle dell'Italia (es. Germania, Francia, Spagna). In Francia, ad esempio, dove negli ultimi anni sono state adottati provvedimenti tesi a ridurre la tassazione del reddito di lavoro dipendente e favorire le politiche familiari, che hanno favorito l'inversione del tasso di natalità (da negativo a positivo), le aliquote dell'imposta equivalente all'Irpef sono 5, da zero, per i redditi fino a 10.225 l'anno, a 45%, per i redditi superiori a 160.336 l'anno. Ciò non significa che il legislatore italiano debba adottare le soluzioni vigenti in altri paesi europei, ma tenerle in considerazione sembra opportuno.

A titolo di proposta da recepire per la successiva fase di attuazione, **si suggerisce di stabilizzare l'ipotesi di ampliamento dei c.d. *fringe benefit*, ovvero le misure di welfare aziendale detassato**, che Conflavoro PMI sta sostenendo ormai da tempo nell'ambito delle varie occasioni di intervento all'interno del dibattito parlamentare coerenti per pertinenza tematica.

Tale proposta scaturisce dal dibattito dottrinale in corso sui fringe benefit, ossia sulle forme di welfare aziendale concesse sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti, disciplinati fiscalmente dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986.

Tale dibattito è stato stimolato anche dai recenti interventi di legge, che hanno aumentato l'esenzione tributaria di tali benefit, da ultimo con l'art. 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, che ha innalzato a 3.000 euro, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e solo per i dipendenti con figli a carico, il valore dei beni e dei servizi che non concorrono a formare il reddito del lavoratore.

In considerazione del mutato contesto economico rispetto a quello del 1986, quando la norma è stata redatta, si propone di ampliare e semplificare tale misura, introducendo nell'ordinamento la possibilità per il datore di lavoro di concedere liberamente ai propri dipendenti, con o senza figli a carico, le forme di welfare aziendale ritenute idonee, anche senza accordi o regolamenti aziendali, entro un determinato limite annuale (es. euro 3.000), nonché la possibilità per i dipendenti di chiederne la conversione in

danaro, ferma restando la sua irrilevanza ad altri fini (es. contributi previdenziali, Tfr, Irpef, ecc.).

Tale misura rappresenterebbe certamente una forma di gratifica per i lavoratori dipendenti senza gravare sul bilancio aziendale, ma in termini di semplificazione degli adempimenti rappresenterebbe uno strumento importante per i datori di lavoro, che generalmente per erogare benefici di tipo monetario, oltre a dover sostenere gli oneri connessi, rischiano di incorrere in sanzioni.

- *Art. 6 - Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti*

I principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti di cui all'articolo 6 sono, nel complesso, condivisibili.

Per quanto riguarda la **riduzione dell'aliquota dell'Ires**, che presumibilmente dovrebbe sostituire l'attuale regime dell'aiuto alla crescita economica (ace), si segnala **la necessità di definire:**

- **i criteri degli investimenti e, in particolare di quelli qualificati;**
- **se le nuove assunzioni debbono determinare un incremento occupazionale** rispetto a una data di riferimento o meno;
- **se la riduzione è stabile, una tantum o limitata nel tempo.**

È apprezzabile l'obiettivo di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.

- *Art. 7 - Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto*

Dal 1972 ad oggi, la normativa in materia di Iva si è gradualmente "assestata", pur tuttavia persistendo ulteriori margini di miglioramento, per i quali il disegno di legge potrebbe prevedere **specifici interventi in sede di attuazione della delega**.

In particolare segnaliamo i seguenti:

- in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, a causa di sopravvenuta nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, nonché in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, la normativa vigente (cfr. art. 26 del D.P.R. 633/1972) prevede la **facoltà per il cedente/prestatore di effettuare la variazione in diminuzione** sia dell'imponibile sia dell'imposta relativi a una operazione per la quale sia stata emessa fattura o registrato il corrispettivo nell'apposito registro, mediante l'emissione di una nota di credito. Considerato anche quanto stabilito dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), si ritiene opportuno:
  - **rendere obbligatoria l'emissione della nota di credito** per la modifica dell'imponibile e dell'imposta; e in ogni altro caso in cui si configura la necessità di rettificare un'operazione già eseguita;
  - **stabilire che l'emissione della nota di credito possa avvenire entro il termine di scadenza dell'accertamento** del periodo d'imposta (anno) in cui è stata effettuata l'operazione da rettificare;
  - **adottare,** per l'emissione della nota di credito, **il sistema della c.d. fatturazione elettronica**, con il conseguente obbligo di **trasmissione tramite sistema di interscambio** (SDI);
  - **stabilire la detraibilità integrale dei beni e servizi acquistati nell'esercizio di**

impresa ovvero di arti o professioni, con modalità allineate alla normativa dell'Unione Europea al riguardo.

È apprezzato l'obiettivo di *prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta*.

- *Art. 8 - Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive*

Al pari dell'obiettivo di *razionalizzare e semplificare il sistema tributario*, **anche il superamento (abolizione) dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap),** regolata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **da solo basterebbe a giustificare l'intervento legislativo.**

È superfluo ricordare in questa sede le criticità dell'Irap, le difficoltà di applicazione e i numerosi interventi integrativi e modificativi che si sono succeduti nel tempo, vedi da ultimo quello disposto dalla la legge di Bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Nel condividere l'obiettivo, si è **perplessi in merito al criterio indicato alla lettera a) dell'art. 8**, In pratica, se il progetto riformatore consiste **nell'abolire l'Irap e sostituirla con una sovraimposta**, determinata secondo le regole dell'Ires, **la base di calcolo della nuova imposta non può che essere l'imponibile Ires**, come avviene per ogni imposta addizionale. Inoltre, viste le finalità sia della nuova imposta sia di quella che dovrebbe sostituire, **le uniche "variabili"** compatibili con il sistema prevedibile in base al disegno di legge, si ritiene che **possano essere solo le aliquote e le eventuali deduzioni stabilite a livello regionale**.

Considerate le finalità dell'Irap e dell'imposta che si prevede di introdurre nell'ordinamento per sostituirla, ricordando, inoltre, la genesi del d.lgs. 446/1997 nonché le tasse e contributi di cui ha "preso il posto" a suo tempo, se non è possibile eliminare l'Irap *sic et simpliciter* per ragioni di gettito, **si propone di valutare la possibilità di sostituirla con un "contributo sociale", integralmente deducibile dall'imponibile Ires.**

- *Art. 13 - Giochi*

In materia di giochi, si segnala la necessità di includere tra gli obiettivi dell'art. 13 anche quello di stabilire:

- **specifici criteri di *certificazione legale* delle somme giocate** mediante apparecchi elettronici, **sulle quali calcolare non solo il prelievo erariale, ma anche i compensi spettanti a ogni soggetto che operano per consentire l'esercizio degli apparecchi stessi**, quindi i concessionari, i gestori, gli esercenti e dei soggetti addetti alla raccolta delle giocate;
- **stabilire** per i concessionari e/o l'Agenzia delle entrate **l'obbligo di fornire annualmente ai soggetti che operano per consentire l'esercizio degli apparecchi un attestato** delle somme giocate e **dell'attribuzione dei relativi compensi ai medesimi soggetti**.

- *Art. 15 - Procedimento accertativo*

Per quanto riguarda il procedimento accertativo, si condividono gli obiettivi di (i) semplificazione, (ii) applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio, a pena di nullità, e (iii) introduzione di misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Per l'adempimento spontaneo, che si dovrebbe concretizzare nel potenziamento del regime del c.d. *adempimento collaborativo*, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, il disegno di legge prevede dei vantaggi che vanno dalla **riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente**, fino alla possibilità di **integrale esclusione dell'applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti.**

Tra le criticità si segnala che mentre i rischi di natura fiscale che, comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente, assicurano al Contribuente il "trattamento premiale" possono essere astrattamente teorizzati e concretamente appurati, anche senza ulteriori precisazioni, per i comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, servirebbero nel disegno di legge dei criteri specifici.

Al riguardo, in realtà, a nostro avviso, sarebbe **sufficiente prevedere che le sanzioni amministrative tributarie siano escluse per tutti i rischi di natura fiscale, senza nessun'altra condizione.** Anche perché il comportamento particolarmente collaborativo e trasparente è dimostrato dal fatto stesso di aver eseguito delle comunicazioni preventive, in modo tempestivo ed esauriente. In tale caso, quindi, **le sanzioni amministrative si applicherebbero solto alle violazioni fiscali compiute con dolo o colpa grave**.

Conflavoro PMI: chi Siamo

Conflavoro PMI è l'associazione datoriale che tutela, promuove e rappresenta le esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oggi le realtà maggiormente in difficoltà a causa della crisi economica globale. Costituita ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione Italiana e l'art. 36 del Codice Civile, svolge i propri compiti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. La Confederazione ha come obiettivo primario la **ripartenza e riqualificazione del sistema imprenditoriale nazionale**, attraverso un nuovo modo di fare associazione, ponendo il mondo delle professioni qualificate al servizio di tutte le imprese associate.

Con più di 970 collaboratori operanti in 75 sedi della Confederazione, presenti in 18 regioni, 63 province e 115 sedi delle associazioni aderenti, **Conflavoro PMI conta ad oggi circa 80.000 aziende associate su tutto il territorio Nazionale** e più di 500.000 addetti appartenenti ai più diversificati settori economici del Paese.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Confederazione punta alperseguimento degli obiettivi prefissati attraverso i seguenti valori:

- **promuovere** la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori, nel contesto di una libera società in sviluppo e nella convinzione che "farerete" sia fondamentale per la frammentata economia italiana;
- **rappresentare** le aziende aderenti nei rapporti con istituzioni, amministrazioni, organizzazioni politico-economiche, sindacali e ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza e affermando la propria apartiticità;
- **tutelare** i propri associati mediante specifiche funzioni, in primis l'educazione imprenditoriale, i servizi di sostegno nell'accesso al credito e alla consulenza e formazione multisettoriale, in particolar modo nellasicurezza sui luoghi di lavoro.

Conflavoro PMI garantisce a tutti gli associati **assistenza e affiancamento alla loro vita imprenditoriale**, offrendo sostegno per l'accesso al credito, tutela legale, consulenza finanziaria e formazione multisettoriale, nonché un'effettiva assistenza sindacale a favore dell'intera impresa, oggi spesso sottovalutata ma più che mai di vitale importanza, prestando particolare cura alla corretta applicazione dei CCNL - Contratti Collettivi Nazionalidi Lavoro sottoscritti.

Le sedi della Confederazione sono di diretta emanazione e costituite come **Unioni Territoriali di Conflavoro PMI**. A queste, con le medesime prerogative e caratteristiche, si sommano le sedi delle varie Associazioni Nazionali aderenti a Conflavoro PMI, contribuendo a rendere ancora più dislocata ed esaustiva la presenza della Confederazione in tutto il Paese.

Nonostante il biennio drammatico per l'economia italiana, la crescita della Confederazione si è confermata grazie alla vicinanza sempre maggiore di Conflavoro PMI ai propri associati e a una pronta reazione all'emergenza,con costante informazione alle aziende e con la nascita di appositi sportelli anticrisi oltre che ad attività incentrate sulla soddisfazionedelle esigenze urgenti, come quella relativa all'accesso al credito.

Conflavoro PMI segue con particolare attenzione le **evoluzioni normative che interessano il comparto rappresentato**, oltre ad assicurare ormai da tempo la propria attiva partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche di interesse e alla partecipazione ai più importanti tavoli istituzionali, attraverso un confronto costante e consolidato con le istituzioni di riferimento.

In tal modo, nel corso del tempo, Conflavoro PMI è divenuta un autorevoleinterlocutore, a livello nazionale e locale, per tutti quei soggetti impegnati a definire o a contribuire alle attività di regolazione impattanti sul comparto produttivo rappresentato, facendosi portavoce delle relative istanze e prendendo parte attivamente ai percorsi di definizione delle policy di settore.

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e MedieImprese
www.conflavoro.it presidenza@conflavoro.com 800 911958